

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dai Deputati *Accolla, Di Monale, Laborte e Valerio*

nella tornata del 8. Maggio 1867.

OGGETTO

Beni ecclesiastici

Uffizi che ammettono la lettura

1. 2. 3. 4. 6. 8. 9.

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera 9 Maggio 1867.

" della sviluppo

" della presa in considerazione

utilità economica
che il privato inte-
re per sé e fa ca-
varne. La leva del
profitto individuale
diceva, nella loro G. B.
Say, stimola l'intelli-
genza de' più impo-
veriti fra gli uomini
e premunire la comu-
nità de' compratori
dividendo i beni sum-
menzionati in picciola
lotti e vendendone
a eguale l'acquisto
anche ai meno fortu-
nati della civil comu-
nanza.
e fornire ai compratori

il mezzo facile e sicuro,
comunque lento e gra-
duato, di liberarci dal
debito in un numero de-
terminato di anni:

Affidarsi agli acqui-
siti un cumulo di na-
tali in obbligazioni
che possa pianare la
via ad una futura
operazione finanziaria,
e ridare il credito pub-
blico, e compiere una
rivoluzione economica,
alla quale sono rivolate
le aspirazioni del popo-
lo italiano, evitando di
produrre, quanto è possi-
bile, veruna perturbazione.

giorno nel rapporto dei
valori e potenze, senza
colpi e spostamenti
che creano da una
parte poche, e abi-
tance ed immorali
fortune, e dall'altra
dolore e deplorabile
rovine.

Altre ragioni, in
tempi a noi non mol-
to lontani, tuttora
simile esperimento e
ci rincuorano.

Per il titolo
tranne altre ammessa
mento! —
quella

Valerius 3

La Parta A. Di M...

3/ Progetto di legge
sulla conversione dell'ipoteca
ris

art. 1.

Il governo del Re procederà,
in esecuzione della legge
7 luglio 1866, n. 3036, alla
alienazione di beni indepen-
denti trasferiti allo Stato per
effetto della legge medesima.

art. 2.

A tal fine gli immobili
~~ed i beni~~ verranno divisi
in lotti venduti all'asta
pubblica con le forme che
saranno stabilite da spe-
ciale regolamento formato
con Decreto Reale, adottato
il Consiglio di Stato.

Il regolamento sud-
detto renderà semplice e
spedito il procedimento
della vendita.

ferbando le forme ne cessi
joni a garantire la
pubblicità, ed a facilitare
nella concorrenza degli
oblatari.

art. 3.

Il valore di ogni bene
verrà portato in una me-
dia aritmetica fra il
contributo fondiario prin-
cipale moltiplicato per
e la rendita
accertata e sottoposta alla
tassa di mano morta mol-
tiplicata per

Nel caso poi che si
suddetti beni trovansi
locati, allora il valore de-
terminasi deducendo dal
fatto corrispettivo moltipli-
cato per
Le porzioni dirette sono vitali.

11/

art. 4°

Ciascun offerente che
si presenterà agli invan-
ti dovrà far constare
di aver depositato nella
cassa comunale dello Stato
un valore uguale al
decimo del ~~prezzo~~
della stabile esposta a
vendita

art. 5°

Proclamata l'aggiudica-
zione, l'acquirente pro-
vederà il complemento del
decimo del prezzo ripor-
tato dalla licitazione.

Il mondo decimo sarà
soddisfatto alla fine
del primo anno a par-
tire dal dì dell'aggiu-
dicazione.

11/11

57

art. 6.

Effettuata l'aggiudica-
zione, e compiuto il primo
pagamento di un decimo
del prezzo, l'acquirente dovrà
entro primo mese fare in
favore dello Stato altrettante
obbligazioni o paghe-
re, ^{quanto} ^{partitamente}
corrispondono alla ^{decima} ~~parte~~
residua del prezzo da pagarsi
a termini dell'articolo 5°.

Tali obbligazioni faranno
garantite da privilegio sui beni immobili
venduti nel modo prescritto.

art. 7°

Gli articoli 20 e 21 della
legge sul credito fondiario
del 14 giugno 1866 N. 2939,
sono applicabili contro i debitori
in mora, i quali non abbiano
in tutto ed in parte soddisfatto

di alcuna delle obbligazioni
sopra indicate.

art. 8.

Le obbligazioni e pagheri
sopra detti saranno deposti
tutti nella cassa del debito
pubblico, ed affidati alla
vigilanza diretta di quella
Amministrazione.

art. 9.

Il loro impiego sarà de-
terminato con leggi appor-
tate.

art. 10.

Le operazioni relative al-
l'alienazione di beni reali
particolarmente, sotto la vigi-
lanza del ministro della
finanze, affidate in ogni
provincia ad una Com-
missione composta di due
membri del Consiglio Provin-
ciale eletti dalla stessa Con-
siglio, del Direttore del Demanio
e Capo, o di un suo delegato,

del Comarca del Re, e
del Profetto che lo preside.

La Direzione delle sue
deliberazioni è affidata
al Profetto.

Art. 11.

Originata l'alienazione
dell'opere ecclesiastiche, sarà
assegnata a ciascuno degli
enti religiosi riconosciuti
nella legge del 7 luglio
1866, n. 3036, la dotazione
a coprire rispettivamente
attribuita in modo nominati-
ve, alla cui sopravvivenza
sarà provveduto con legge
speciale.

Art. 12.

I diritti concessi alle
provincie ed ai comuni, e
qualificabili in favore dei
terzi per ragione di devoluzione
e di revivibilità, saranno regola-
ti alcuna della legge del 7
luglio 1866, n. 3036.

Art. 13.

I beni ecclesiastici ipotecati nella provincia siciliana, tuttora non esenti peranco vendute a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, rimanendo a tale uopo abrogata quella del 30 agosto 1862. n. 443.

Art. 14.

Il capitale di canoni calcolato al 5 per cento, risultante dalle concessioni enfiteutiche già eseguite in esse provincie, potrà essere soddisfatto quanto ad un decimo dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, ^{o ad} un altro decimo cogli interessi corrispettivi dopo due anni, ed agli altri otto decimi

Il ~~risparmio~~ nei successi
vi diviso anni in qua
E' quell'annuale di
commercio valutato
nella ragione del 5 p 100.